



**SETTORE COMMERCIO CULTURA EVENTI E SPORT**  
**UFFICIO COMMERCIO – SUAP**  
**TEL. 02 92 78 281 – 92 78 282 – 92 78 406 FAX 02 92 78 406**

**Prot. 25350/2020**

### **ORDINANZA N. 131/2020**

**Oggetto: PROROGA SVOLGIMENTO MERCATI SU AREA PUBBLICA, CON ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA CONTRO DIFFUSIONE VIRUS" COVID-19". PERIODO : GIUGNO 2020.**

### **IL SINDACO**

Premesso:

-che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio del 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-che in seguito all'adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) nelle seguenti date: 23 e 25 febbraio 2020 e 1,4,8,9 e 11 marzo 2020, è stata predisposta, in data 12 marzo 2020, l'ordinanza sindacale n. 69/2020 volta alla sospensione dei due mercati cittadini settimanali su area pubblica (Via Buonarroti/Via Volta), sino alla data del 3 aprile 2020, vista la pericolosità della pandemia da Covid-19;

-che l'ordinanza sindacale n. 81/2020 del 27 marzo 2020 ha prorogato la sospensione dei predetti mercati sino al 15 aprile 2020;

-che l'ordinanza della Regione Lombardia n. 528 dell'11.04.2020 ha sospeso tutti i mercati su area pubblica fino al 3 maggio 2020;

-che l'ordinanza della Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020 ha modificato il precedente provvedimento regionale n. 528 assunto in data 11 aprile 2020, dando facoltà ai sindaci dei comuni di organizzare i mercati all'aperto sui propri territori, nel periodo 29 aprile – 3 maggio 2020;

-che le ordinanze della Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020 e n. 539 del 3 maggio 2020 hanno prorogato gli effetti del sopracitato provvedimento regionale n. 532 del 24 aprile 2020 sino al 17 maggio 2020;

Viste:

-l'ordinanza sindacale n. 94/2020 del 29 aprile 2020, volta all'autorizzazione dello svolgimento dei due mercati settimanali su area pubblica, per il periodo 6 maggio - 16 maggio 2020, limitatamente al settore alimentare;

-l'ordinanza sindacale n.119/2020 del 18 maggio 2020, volta all'autorizzazione dello svolgimento dei due mercati settimanali su area pubblica, per il periodo 18 maggio - 31 maggio 2020, per entrambi i settori: alimentare e non alimentare;

-l'ordinanza sindacale n. 124/2020 del 26 maggio 2020, volta alla modifica dell'ordinanza sindacale n. 119/2020, per la messa a disposizione di ulteriori posteggi liberi nel mercato di via Volta;



## VISTI:

-il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

-il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto "Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2° di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020";

-il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020;

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

Preso altresì atto dell'ordinanza della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020, con la quale vengono stabilite le linee guida e i protocolli da seguire da parte degli operatori del mercato su area pubblica e dei comuni, che si riportano come segue:

## **COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante)**

### **Misure generali**

Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020:

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

### **Competenze dei Comuni**

I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati e delle fiere dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020:

sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.



In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche (anche definendo la capienza massima dell'area in relazione alla superficie calpestabile dell'area), di perimetrazione dell'area di mercato, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, se del caso, attraverso modalità di collaborazione, anche in forma semplificata, con i soggetti di cui all'art. 28 della l.r. 6/2010 .

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- corsie mercatali a senso unico;
- posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- maggiore distanziamento dei posteggi, ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

#### **Misure a carico del titolare di posteggio:**

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Agli operatori con posteggio isolato ed agli operatori con autorizzazione all'esercizio in forma itinerante si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della presente scheda.

Ritenuto necessario autorizzare per il mese di giugno 2020 lo svolgimento dei suddetti mercati e precisamente il mercato del mercoledì di via Buonarroti e il mercato del sabato di via Volta, secondo le disposizioni sopracitate;

Considerato altresì necessario circoscrivere le aree mercatali di via Buonarroti e di Via Volta secondo le planimetrie allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, al fine di evitare assembramenti di persone;

Dato atto che le suddette aree saranno monitorate dal personale della Polizia Locale in servizio e volontari della Protezione Civile cittadina, nello svolgimento di diverse funzioni, fra le quali la verifica della distanza interpersonale, la regolazione dell'afflusso che non può superare l'accesso contestuale di 2000 persone, calcolato secondo le disposizioni di safety & security vigenti, presso l'area mercato di via Buonarroti e 400 persone presso l'area mercato di via Volta;

Preso atto che i posteggi liberi n. 108,131 e 157 del mercato di via Buonarroti e n. 6,7,20,21 del mercato di via Volta, temporaneamente non vengono messi a disposizione per la spunta, al fine di garantire le misure di sicurezza imposte dalle suddette normative;



Preso atto che i titolari potranno accedere ai rispettivi posteggi entro le ore 8.00 con inizio vendita dalle ore 8.00 e fine alle ore 13.00, mentre gli spuntisti saranno ammessi dalla Polizia Locale, dopo le ore 8.30, come indicato nel regolamento comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78/2015;

Considerato altresì che non oltre le ore 14.30 l'area dei mercati dovrà essere sgombra per consentirne la relativa pulizia e sanificazione, con le modalità indicate nel regolamento comunale vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78/2015, vale a dire entro le 14.00 tutti i posteggi del settore non alimentare devono essere liberi ed entro le ore 14.30 tutti i posteggi del settore alimentare;

Ritenuto necessario per la tutela della salute pubblica e per contrastare il diffondersi dell'epidemia, attuare, sulle aree mercatali, le suddette misure di sicurezza per tutto il mese di giugno 2020;

Rilevati sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art.50 c.5 del D.Lgs 267/2000;

#### **VISTI:**

- il D.LGS.267/2000;
- l'art. 21 bis e ter della L. 241/1990;
- lo Statuto del Comune di Cernusco sul Naviglio;
- il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78/2015;

#### **ORDINA**

- di autorizzare, nelle aree comunali di via Buonarroto e di via Volta, lo svolgimento del mercato settimanale, secondo quanto indicato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che le prescrizioni citate nelle premesse della presente ordinanza sindacale valgono per il mese di giugno 2020.

#### **DISPONE**

-la notifica, **a mezzo pec**, del presente provvedimento alle imprese titolari di posteggio dei due mercati settimanali cittadini che si svolgono in via Buonarroto nella mattinata del mercoledì e in via Volta nella mattinata del sabato;

-la pubblicazione del presente provvedimento sul sito e all'albo pretorio comunali;

-la trasmissione del presente provvedimento a:

- Prefettura di Milano;
- Regione Lombardia;
- Polizia locale del Comune di Cernusco sul Naviglio;
- Stazione Carabinieri di Cernusco sul Naviglio

#### **DEMANDA**

al personale della Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento



**Città di**  
**CERNUSCO**  
**SUL NAVIGLIO**

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

## INFORMA

- che l'inosservanza del contenuto citato nel presente provvedimento sarà punita, salvo il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento, ai sensi della L. 241/90, è il dirigente del Settore Commercio, Cultura Eventi e Sport, dott. Giovanni Cazzaniga;
- che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.LGS. n. 2.7.2010 n. 104, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del DPR n. 1199/1971.

Cernusco sul Naviglio, 29 maggio 2020

**IL SINDACO**

Dott. Ermanno Zacchetti

VISTO:

**IL DIRIGENTE SETTORE**

**COMMERCIO CULTURA EVENTI E SPORT**

Dott. Giovanni Cazzaniga

Pratica trattata da : dott.ssa Emilia Sipione

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005